

LIT FISCALI

06901

06901

**Pagamenti in
cinquantuno rate
mensili, scadenza
a fine mese**

De Santis a pag. 25

La novità in materia di controversie tributarie nel dl bollette varato dalla Camera

Definizione con rate mensili

Fino a 51 tranche quando il totale dovuto supera mille euro

DI EMILIO DE SANTIS

Definizione agevolata delle controversie tributarie, subentra la rateazione mensile per il pagamento degli importi dovuti. A fianco del pagamento in rate trimestrali, quando il totale dovuto per la definizione superi i mille euro, è facoltà del contribuente di avvalersi di un piano di pagamento di cinquantuno rate mensili del medesimo importo, scadenza fine mese (a parte il mese di dicembre in cui si deve pagare entro il 20) a partire dal mese di gennaio 2024, oltre le prime tre rate, da versarsi la prima entro il 30/9/2023 e le successive due il 31/10 e il 20/12/2023.

Lo prevede un emendamento approvato in commissione bilancio e finanze al decreto bollette (34/2023) che ora passa al Senato (si veda altro servizio a pag. 26). Poiché nella Relazione illustrativa all'art. 42 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) viene scritto che "non sono rateizzabili gli importi sino a mille euro", ciò starebbe a significare che, teoricamente, le rate potrebbero essere di importo davvero risibile, anche poche decine di euro.

Invariate (per ora) le altre novità apportate dal de-

creto bollette (articolo 20, comma 1, lettere da b a g) al testo dell'articolo 1 della legge 197/2022.

Per cui, come previsto dal comma 197, vi è tempo sino al 10 ottobre 2023 per ottenere la sospensione del processo, previo deposito della domanda e del pagamento dell'importo dovuto o della prima rata, e sono undici i mesi (come da comma 199) per l'impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione (oltre il controricorso in Cassazione), purché ricomprese nel periodo che va dall'1 gennaio al 31 ottobre del 2023. Slitta anche (comma 200) il termine per la notifica al contribuente dell'eventuale diniego alla definizione agevolata da parte dell'Agenzia delle entrate, già portato al 30 settembre 2024 dall'originario termine del 31 luglio. Nulla da fare dunque per chi si aspettava qualche ulteriore intervento da parte del legislatore, nella considerazione che, se è pacifico il diritto ad impugnare tale eventuale diniego nei sessanta giorni di fronte all'organo giurisdizionale presso il quale giace la controversia, diverso è il caso del processo dichiarato estinto.

Se ciò è avvenuto per la presentazione della domanda e del pagamento (che po-

trebbe essere anche molto rilevante, dato il possibile ampio termine tra il deposito della richiesta di definizione e la notifica del diniego), con l'impugnazione del diniego deve essere richiesta la revoca del provvedimento di estinzione. Difatti è l'immodificato comma 201 dell'articolo 1 della già legge n. 197/2022 a stabilire che "il diniego alla definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato". Peraltro, i casi in cui può intervenire il diniego, quali quelli per controversie escluse (a esempio in materia di dinieghi di rimborso di imposte) o per errori nella predisposizione della domanda oppure dei conteggi relativi dovrebbero essere ben circoscritti e l'ufficio farà certo riferimento orientativo a quanto ebbe a scrivere nella circolare n. 6 dell'1 aprile 2019, al paragrafo 10.

— © Riproduzione riservata — ■

